

Fondazione
Opera Pia Ospedale Vezzoli
Via Castello, 12 Romanengo (CR)

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

ai sensi del d.lgs 231/2001
rev 03 approvato con delibera n. 62/2022
del Consiglio di amministrazione del 28/09/2022

PARTE GENERALE

Definizioni.....	4
La Responsabilità Amministrativa degli Enti.....	5
Decreto Legislativo n. 231/2001.....	5
I reati rilevanti.....	5
Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	6
Funzione del Modello.....	6
Esenzione dalla responsabilità.....	6
Adozione del Modello Organizzativo.....	7
Procedure e sistemi di controllo esistenti.....	7
Individuazione dei Processi a Rischio.....	8
Il sistema di controllo in generale.....	8
Metodologia operativa, analisi dei rischi e loro valutazione.....	8
Diffusione del Modello e formazione delle risorse.....	11
I Destinatari.....	11
Formazione ed informazione dei Destinatari.....	11
L'Organismo di Vigilanza.....	12
Scopo.....	12
Requisiti.....	13
Nomina, durata, decadenza e revoca.....	14
Funzioni e Poteri.....	15
Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	17
Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	18
Reporting dell'OdV.....	20
Sistema disciplinare.....	20
Principi generali.....	20
Violazioni.....	21
Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	21
Violazioni del personale dipendente.....	22
Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vice Presidente.....	22

Violazioni dell'Organo di Controllo.....	23
Violazioni dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori.....	23
I Reati Presupposto	23
I principi o le regole di comportamento 231.....	45

Parte Generale

Definizioni

Decreto Legislativo o Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.

Modello Organizzativo o Modello

Modello di organizzazione di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.

Fondazione

Fondazione Opera Pia Ospedale Vezzoli, Via Castello, 12 Romanengo (CR)

Destinatari

Consiglieri, amministratori, medici, dipendenti, consulenti, collaboratori che agiscono in nome, per conto o nell'interesse della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata, ciascuno per le disposizioni applicabili.

Organismo di controllo

Organismo previsto dallo Statuto per il controllo amministrativo: Revisore dei Conti

Organismo di Vigilanza - OdV

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

Principi di Comportamento

Principi generali di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi con riferimento alle attività di cui al Modello Organizzativo.

Attività a Rischio

Ambiti di attività il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti illeciti.

Protocollo

Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

Sistema Disciplinare

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano il Modello Organizzativo.

Dipendenti

Tutti i dipendenti della Fondazione compresi i dirigenti.

P.A.

Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Reati presupposto

Reati la cui commissione ricade nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e successive integrazioni.

La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D. Lgs. n. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa italiana alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società commerciali, consorzi, associazioni anche non riconosciute, ecc.) per reati specificamente indicati e compiuti nell'interesse degli Enti stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano essere applicate su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, ha inoltre la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

I reati presupposto

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D.Lgs.

n. 231/2001 che inizialmente prevedeva solamente quelli contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Essi sono denominati reati presupposto e sono considerati Rilevanti solamente quelli la cui commissione ricade

nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa della Fondazione.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Funzione del Modello ed esenzione dalla responsabilità

Scopo del Modello è l'individuazione delle attività esposte a rischio dei Reati presupposto rilevanti e la conseguente costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbiano come lo scopo la prevenzione degli stessi.

Il Decreto Legislativo, infatti, prevede espressamente agli artt. 6 e 7 l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la Fondazione si sia dotata di un effettivo ed efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

L'adeguata implementazione di un sistema 231 rappresenta pertanto il solo strumento in grado di esonerare la Fondazione da qualsiasi responsabilità e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico della stessa.

In particolare, la responsabilità è esclusa se la Fondazione prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato ad un organo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) è stata omessa o è stata insufficiente la vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello) ovvero in caso di novità normative;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Adozione del Modello Organizzativo

Con l'adozione di un Modello Organizzativo la Fondazione si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe e poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto legislativo ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

La Fondazione sta continuando e continuerà, attraverso le procedure previste dal Modello Organizzativo, l'ulteriore aggiornamento ed affinamento dei principi generali di comportamento e procederà, con l'assistenza tecnico metodologica dell'OdV, alla redazione di appositi protocolli che regoleranno l'attività aziendale nelle aree di intervento più a rischio.

Il Modello Organizzativo sarà suscettibile di eventuali future modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato.

Il Codice Etico adottato dalla Fondazione costituisce parte integrante del presente Modello.

Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo integra le procedure e i sistemi di controllo esistenti ove questi siano giudicati idonei quali strumenti di prevenzione dei rischi reato.

Di conseguenza sono da considerare parte integrante del Modello:

- lo Statuto

- il sistema organizzativo aziendale
- le procedure aziendali
- il codice etico
- il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro
- il Regolamento Privacy e i suoi allegati
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL applicabili
- gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale della Fondazione
- il catalogo aggiornato dei reati presupposto
- il Regolamento di funzionamento dell'ODV
- la procedura per la gestione delle segnalazioni

Individuazione dei Processi a Rischio

Il sistema di controllo in generale

Il sistema di controllo della Fondazione si ispira per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche o alle attività operative, nei requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

La Fondazione è infatti dotata di strumenti organizzativi quali organigrammi, comunicazioni organizzative e procedure, improntati ai seguenti principi generali:

- Conoscibilità all'interno della Fondazione;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri (in fase di definizione);
- Chiara definizione delle linee di riporto;

Metodologia operativa, analisi dei rischi e loro valutazione

Per l'analisi e l'individuazione dei Processi a Rischio si è utilizzata una metodologia di Risk Management che si può così riassumere:

Process assessment:

- check-up aziendale, ricognizione macrostruttura, analisi organigramma dell'ente.

Risk assessment:

- individuazione macro-aree attività a rischio-reato;
- individuazione e abbinamento di specifici rischi per processo;
- "mappatura" delle attività in funzione del rischio rilevato "matrice rischi".

Risk management:

- analisi sistema preventivo e di auditing;
- adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- elaborazione protocolli comportamentali;
- individuazione e valutazione dei rischi residui accettabili.

In coerenza con tale metodologia operativa sono state inizialmente identificate ed analizzate le aree di attività potenzialmente critiche (attività), i soggetti e le funzioni aziendali interessate nonché i comportamenti posti in essere dai suddetti soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni (processi).

La valutazione dei rischi reato è stata operata attraverso la ricerca e verifica dei singoli processi strumentali esistenti nelle varie aree a rischio, raggruppati per categorie omogenee di reato così come risultano esposti e catalogati nel Modello.

Ogni singolo processo strumentale è stato dapprima analizzato per verificare in quale modo esso fosse regolato dal sistema di controllo esistente utilizzando le fonti normative e regolamentari della Fondazione, quali:

- Lo Statuto
- Il Regolamento da cui derivano i Ruoli e le competenze (in fase di definizione)
- Le Prassi aziendali consolidate
- Le Istruzioni di servizio
- I Principi del Codice Etico
- Le regole di comportamento del presente Modello (standard 231)
- Le Procedure operative specifiche ove esistenti

Tale verifica è stata eseguita durante riunioni con i responsabili di funzione, esaminando tutta la documentazione della Fondazione.

Si è poi analizzato il rispetto degli standard 231 desumendo il conseguente diverso grado di rischio di commissione di reato.

Per standard 231 si intendono le componenti di un ottimale sistema di controllo preventivo che in questo contesto assumono il significato di strumenti organizzativi in linea di principio idonei a svolgere un ruolo di prevenzione dei reati, quali:

- Le regole di comportamento per singola famiglia di reato
- Il sistema delle deleghe
- La tracciabilità dei dati
- La separazione delle funzioni
- I controlli indipendenti
- La formazione e comunicazione

Per rilevare l'entità dello standard si è utilizzata una scala quantitativa su 5 livelli:

- 4 - ottimale
- 3 - buono
- 2 - discreto
- 1 - sufficiente
- 0 - insufficiente

I rischi sono stati valutati secondo il modello della esposizione al rischio, che si esprime nella nota equazione:

Esposizione = probabilità x danno

ove la probabilità rappresenta il numero di volte che l'evento dannoso può verificarsi e il danno è la quantificazione dell'evento dannoso, una volta che questo si è verificato.

Il criterio conduce naturalmente ad una valutazione del tutto convenzionale, la cui finalità è unicamente quella di ottenere una migliore graduazione dei rischi.

Tale graduazione consente di ignorare quei rischi valutati come residuali e per i quali si conviene di non adottare alcuna misura precauzionale (rischio accettabile).

Per rilevare l'entità della valutazione del rischio si è utilizzata una scala quantitativa su 5 livelli

- 4 - rischio alto
- 3 - rischio medio / alto
- 2 - rischio medio
- 1 - rischio basso
- 0 - rischio nullo

Le procedure adottate sono ritenute idonee a prevenire il rischio di accadimento dei reati. In particolare per i reati dolosi sono ritenute idonee a ridurre tale rischio entro la soglia di ragionevole accettabilità nel senso che il reato può essere commesso solo aggirando fraudolentemente la procedura stessa.

Per quelli colposi (per esempio reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc...) sono ritenute idonee a concretizzare ed attuare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Fondazione.

Diffusione del Modello e formazione delle risorse

I Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è rivolto, ciascuno per le disposizioni applicabili, agli amministratori, ai consiglieri, ai dipendenti, ai collaboratori e consulenti, che operano per la Fondazione, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso e che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (art. 6);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7).

Le regole contenute nel Modello dovranno integrare il comportamento che gli amministratori sono tenuti ad osservare in esecuzione del loro mandato gestorio, che i dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e che i Consulenti e Collaboratori sono tenuti ad osservare nell'esecuzione dei rispettivi rapporti contrattuali.

Formazione ed informazione dei Destinatari

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutti i dipendenti, consulenti e partners in rapporto con la Fondazione al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi rapporti, invece, verrà consegnato un set informativo (es. estratto del Modello Organizzativo, il Codice Etico ecc.), con il quale assicurare agli stessi la conoscenza delle regole etiche e di legalità considerate per la Fondazione di primaria rilevanza.

Un estratto del Modello Organizzativo ed il Codice Etico verranno quindi forniti ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo all'atto della nomina, ai dipendenti all'atto della assunzione, a tutti i Consulenti, collaboratori o partners all'inizio del rapporto unitamente al relativo contratto.

La Parte Generale del Modello Organizzativo ed il Codice Etico sono inoltre pubblicati sul sito web della Fondazione.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

In particolare, la Fondazione ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione. Nello specifico si è previsto un piano di formazione aziendale con l'ausilio di professionisti esterni esperti nelle materie di volta in volta trattate.

L'Organismo Di Vigilanza

Scopo

L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto Legislativo individua tra gli elementi essenziali del Modello Organizzativo il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento dello stesso e di curare il suo aggiornamento sia affidato ad un Organismo di Vigilanza e prevede che debba trattarsi di "un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Pertanto, unitamente all'adozione del presente Modello, viene istituito tale Organo con il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare sia la rispondenza ad esso dei comportamenti dei Destinatari che le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, formulando le relative proposte.

Requisiti

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- onorabilità,
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono assicurati evitando che l'OdV si trovi in posizione di soggezione o subisca interferenze da parte dei soggetti sottoposti a controllo e non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione
- coloro che intrattengono o hanno di recente intrattenuto con la Fondazione rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio l'effettività e l'efficacia dell'attività di vigilanza.

c) Onorabilità

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)
- coloro che abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati richiamati dal Decreto.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni; altresì, compileranno una check lists per garantire l'indipendenza

d) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Al fine di assicurare il perseguimento di tali finalità la Fondazione, con atto del CdA, ha istituito un OdV monosoggettivo.

Nomina, durata, decadenza e revoca

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV resta in carica per 3 anni e può essere rinominato.

In caso di impedimento, verificatosi o previsto, per un periodo superiore a tre mesi, l'OdV (ovvero il Direttore Amministrativo o un Consigliere in caso di impossibilità dell'OdV una volta

venuto a conoscenza della causa di impedimento) comunica immediatamente la propria indisponibilità al Consiglio di Amministrazione che provvede senza indugio alla sua sostituzione dichiarando la decadenza dalla carica.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione solo per rilevanti inadempimenti dell'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato o quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione venga a conoscenza di cause di ineleggibilità.

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di grave conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà rinunciare all'incarico attribuito in qualsiasi momento, comunicando la propria decisione con lettera scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Funzioni e Poteri

Nell'espletamento del proprio incarico l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le modalità di esecuzione delle sue attività di controllo, monitoraggio e accertamento sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell'Organismo medesimo il quale potrà anche predisporre un apposito Regolamento.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

La funzione istituzionale dell'OdV consiste nelle seguenti attività:

1. vigilare sull'applicazione e l'osservanza del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplati dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello Organizzativo;
4. individuare e proporre al Consiglio d'Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

La suddetta attività di vigilanza non si sostituisce alla responsabilità principale attribuita alla Fondazione.

Su un piano più operativo sono affidati all'OdV della Fondazione i seguenti compiti:

1. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, o delle norme applicabili. A tal fine gli organi direttivi ed i soggetti preposti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Fondazione al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte e non anonime.
2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio.
 3. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV
4. Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate alla sua attenzione da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso e proporre l'applicazione di eventuali sanzioni alla funzione aziendale competente ai sensi del Sistema Disciplinare.
5. Proporre gli aggiornamenti normativi, rivalutare periodicamente i rischi e rinnovare i Modelli comportamentali.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti della Fondazione;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie funzioni interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'OdV deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed è responsabile verso la Fondazione solo in caso di dolo o colpa grave.

La Fondazione esclude verso tale organismo qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale per reati commessi da altri soggetti e precisa che l'incarico non consiste nel dovere di impedire le azioni illecite.

Con l'istituzione dell'OdV il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e l'Organo di Controllo mantengono invariate tutte le loro attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile,

a cui si aggiungono quella relativa all'adozione e all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo medesimo.

Il compenso da attribuire all'OdV è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione proveniente anche da terzi attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Inoltre dovrà essere segnalata tempestivamente ogni nuova attività o variazione di quelle normalmente esercitate che possa comportare una variazione delle aree a rischio o comunque idonea ad alterare il rischio predeterminato nel Modello Organizzativo.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta anche anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; in effetti la legge 179 del 30 novembre 2017, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, prevedendo che siano adottate sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante all'ODV ossia di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni all'ODV che si rivelano infondate; in questo caso le sanzioni previste sono quelle

di cui al rinvio alle norme dello statuto dei lavoratori e che società adotterà; il comma 2 quater del novellato art. 6 D.Lgs. 231/2001 prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, od a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV si è prevista l'istituzione di un canale informativo dedicato (cassetta/urna) situata presso il soggiorno ospiti al piano terra adiacente al muro lato finestra e attraverso la creazione di una casella di posta elettronica reclami@pec.fondazionevezzoli.it;
- ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in modo conforme alla normativa privacy vigente.

Le segnalazioni all'OdV devono contenere ogni elemento utile al fine della valutazione del comportamento nell'ambito del procedimento disciplinare. Le violazioni del Modello che l'OdV ritenga non rilevanti ai fini del Decreto Legislativo possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Fondazione le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti o eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle sanzioni eventualmente irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti e i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni);
- la documentazione relativa ad eventuali infortuni o malattie contratte dai Destinatari del Modello in occasione del rapporto di lavoro o in esecuzione dei

relativi contratti.

- la variazione della struttura organizzativa avvenuta a seguito del conferimento di nuove deleghe o procure.
- le notizie relative agli Infortuni; l'elenco report di difformità in materia di sicurezza e il verbale della riunione periodica;
- le notizie relative alla partecipazione a gare di appalto;
- l'elenco delle sponsorizzazioni in favore di terzi ovvero ricevute o promesse;
- notizie relative alla pendenza di procedimenti penali in capo agli apicali, ai sottoposti e all'azienda;
- l'elenco dell'omaggistica;
- l'elenco di finanziamenti, di agevolazioni, di mutui e /o contributi ottenuti da enti pubblici;
- il piano strategico delle assunzioni e l'elenco delle nuove assunzioni;
- l'elenco degli aumenti paga per merito e i provvedimenti di approvazione;
- notizie relative alla valutazione dei dipendenti da parte della Direzione;
- le notizie e le informazioni relative alla valutazione dei fornitori;
- elenco operazioni di incasso al di sotto dei termini ordinari di pagamento (per esempio fatture pagate a vista);

- elenco operazioni di acquisto/vendita eseguite a valori di mercato non standard;
- la copia del bilancio di esercizio e relazione del revisore legale dei conti, ovvero qualsiasi incarico conferito al revisore o suo collaboratore diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

Reporting dell'OdV

L'OdV è configurato in posizione verticistica, riportando direttamente al CdA. L'OdV della Fondazione potrà essere convocato dal CdA o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, l'OdV trasmette al Consiglio d'Amministrazione una relazione scritta in merito all'attuazione del Modello presso la Fondazione e alle verifiche svolte.

Sistema disciplinare

Principi generali

Per garantire l'effettività del Modello è necessaria un'efficace azione dissuasiva da attuarsi tramite un sistema di sanzioni adeguatamente strutturato e definito. La buona definizione di tale sistema disciplinare costituisce un requisito necessario del Modello ai fini dell'esonero della responsabilità in capo alla Fondazione.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli che verranno inseriti nel Modello Organizzativo e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente le cui previsioni si intendono qui interamente richiamate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli che verranno inseriti nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale

instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e dal responsabile delle risorse umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari dovute a infrazioni segnalate dall'OdV.

Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli che verranno indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nella omessa adozione delle misure di sicurezza antinfortunistiche previste dal Documento Valutazione dei Rischi;
- g) nella omessa segnalazione all'OdV di notizie relative a violazioni del Modello.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- A. elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- B. rilevanza degli obblighi violati;
- C. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;

- D. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- E. eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- F. comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

Violazioni del personale dipendente

La violazione da parte dei Dipendenti e dei Medici soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;

- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento (anche, se necessario, previa sospensione cautelare).

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;

- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vice Presidente

Le violazioni del Modello Organizzativo commesse da un Consigliere o del Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono applicate dal Consiglio di Amministrazione che, potrà applicare liberamente le opportune misure di tutela nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa.

Violazioni dell'Organo di Controllo

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organo di Controllo, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

Violazioni dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori

Nei confronti dei collaboratori, consulenti o fornitori della Fondazione che abbiano posto in essere violazioni di una o più norme del Modello Organizzativo, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Fondazione del risarcimento dei danni subiti.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Fondazione di proporre le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

I Reati Presupposto

I reati

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi, la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Questo è l'insieme dei reati presupposto”

a. Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto)

- 1) Malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)
- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- 3) Truffa (art. 640 commi 1 e 2 – nr. 1 c.p.)
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- 5) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

In relazione alla commissione di questi delitti se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'art. 24 del Decreto si riferisce ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche private e la Pubblica Amministrazione o un ente pubblico.

Comunemente sono definite come amministrazioni pubbliche tutte quelle facenti capo allo Stato per cui si può cercare di fornire una classificazione a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Consob;
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini professionali;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAL, INPDAP);
- ATS e ASST;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art. 25 del D. Lgs. nr. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa. A questo scopo precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari definiti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con l'ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una istituzione sanitaria privata accreditata con il S.S.N. (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il S.S.N. (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ATS;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un Ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge nr. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario socio-sanitario specializzato (O.S.S.);
- il dipendente dell'A.S.L. addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;

- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il S.S.N.).

b. Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

- 1) Falsità in un documento informatico pubblico e privato (art. 491-bis c.p.)
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- 3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- 4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- 6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- 12) Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (DL 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

In relazione alla commissione di questi delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a un massimo di cinquecento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

La Legge nr. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità informatica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 80 del 4 aprile u.s., Supplemento Ordinario nr. 79, ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica" propri, cioè commessi mediante internet, i quali coinvolgono in maniera diretta l'utilizzo di tecnologie informatiche nell'iter di realizzazione della condotta stessa.

Con il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, il legislatore istituisce il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, "al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale" (art. 1 D.L. 105/2019).

Si tratta, all'atto pratico, dell'introduzione di una serie di obblighi di cui sono destinatari i soggetti pubblici o privati che, in ragione del loro ruolo strategico e del loro ricorso a beni, strumenti o servizi ICT (Information and Communication Technology), rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale; al momento si tratta di una fattispecie per lo più oscura, quando interverranno le norme integratrici del caso, si tratterà di vera e propria fattispecie penale in bianco, in cui le norme extra penali si dovranno rinvenire in fonti normative secondarie.

c. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- 3) Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.)
- 4) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- 5) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. nr. 309/90)
- 6) Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co. 2, lett. a), nr. 5), c.p.p.)
- 7) Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Questi delitti sono i cosiddetti reati mezzo, cioè i reati che costituiscono il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati, cioè i reati fine.

La legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi simili facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati fine.

La responsabilità amministrativa delle società si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell'associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture false.

A precisarlo è stata la Corte di Cassazione, Terza penale con la sentenza 24841 depositata il 6.6.2013. Secondo i giudici, pertanto, una società può essere indagata per l'illecito relativo all'associazione per delinquere finalizzato al compimento di reati tributari; ne consegue che le misure cautelari (sequestro) possono trovare legittimazione proprio nel reato associativo e non nei "reati fine", nella specie quelli fiscali, che non sono contemplati nei reati presupposto.

d. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)

- 1) Concussione (art. 317 c.p.)
- 2) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- 5) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma I c.p.)
- 6) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- 7) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 8) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 9) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 10) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);

11) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive fino a sette anni.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare

che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre

utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato

mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della

specie di quello verificatosi, la durata delle sanzioni interdittive può essere ridotta.

I reati di questa famiglia possono essere realizzati da persone, che rivestano uno dei seguenti ruoli:

- pubblico ufficiale
- incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.
- membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p.

E' però estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, a vantaggio delle proprie tasche, non certo nell'interesse o a vantaggio dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso nel reato di concussione: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata nell'ambito fiscale, che segnali le magagne delle aziende proprie clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate che, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa.

La corruzione, invece, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge e ha introdotto

nel novero dei reati presupposto il comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.).

Inoltre se sin dall'emanazione del D. Lgs. 231/01 è stata riconosciuta un'efficacia attenuante al cosiddetto modello ex post che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3 e 17 comma 1, consente di porsi al riparo da sanzioni interdittive nel caso in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento concorra l'Ente abbia risarcito integrale il danno ovvero si sia efficacemente adoperato a tal fine, abbia eliminato le carenze organizzative adottando e attuando un modello organizzativo idoneo ed abbia, altresì, messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, con lo Spazza-corrotti si è introdotta l'attenuante della sanzione interdittiva per l'ipotesi in cui l'Ente assolva l'onere declinato nel comma 5 bis dell'art. 25 (coincidente con quello previsto dall'art. 17) prima della sentenza di primo grado, quindi anche successivamente all'apertura del dibattimento.

e. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- 1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.)
- 2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- 3) Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate (art.455 c.p.)
- 4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- 5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- 6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- 7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- 8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.)
- 9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- 10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

f. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del Decreto)

- 1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- 3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- 5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- 8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 quater c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

g. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- 2) Fatti di live entità (art.2621 bis c.c.)
- 3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- 4) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- 5) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 6) Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)
- 7) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 8) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)
- 9) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 10) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c.)
- 11) Interessi degli amministratori (art.2391 c.c.)

- 12) Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)
- 13) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 14) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 15) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- 16) Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)
- 17) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 18) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 100 fino a seicento quote; se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (a norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate).

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive, ma solamente per i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

E', inoltre, sempre prevista, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca del prodotto o del profitto dei reati, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterli, oppure, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la confisca "per equivalente" di una somma di denaro o di altri beni.

La fattispecie dei reati societari non è contenuta nel codice penale o in leggi speciali, bensì solo nel Codice Civile.

E' bene ricordare che la legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015 ha modificato l'art 25-ter del Decreto, che, alla luce della riformulazione, rinvia implicitamente ai principi generali di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto in materia di criterio dell'interesse, contenuto della culpa in vigilando, dell'onere probatorio e dei soggetti che possono impegnare l'ente.

h. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- 1) associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- 2) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- 3) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- 4) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)
- 5) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- 6) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- 7) Attentato con finalità di terrorismo o eversione (art. 280 c.p.)
- 8) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosioni (art. 280 bis c.p.)
- 9) Sequestro a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- 10) Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)
- 11) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270bis 1 c.p.)
- 12) Articolo 2 – Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

i.Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto)

- 1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 300 fino a 700 quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Nel caso di ente privato accreditato è prevista la revoca dell'accreditamento.

k. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- 1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- 3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- 4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- 5) Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- 7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 8) Acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.)
- 9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- 10) Adescamento di minorenni per la commissione dei reati cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e quater e quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e octies c.p. (art. 609 undecies c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

l. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexties del Decreto)

- 1) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Dlgs 58/98 e artt. 1, 180 e 182 per le definizioni)
- 2) Manipolazioni di mercato (art. 185 Dlgs 58/98 e artt. 180 e 182 per le definizioni)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 400 fino a 1000 quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

m. Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- 1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- 2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno per il delitto di omicidio colposo e non superiore a sei mesi per il reato di lesioni colpose.

La responsabilità amministrativa degli enti per questi reati è stata prevista per contrastare la diffusione di prassi imprenditoriali contrarie alla normativa antinfortunistica; prassi che frequentemente hanno determinato morte ed infortuni dei lavoratori nei settori più disparati.

L'interesse o vantaggio è correlato ai reati colposi d'evento, rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto e allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione.

In concreto, dunque, per accertare la sussistenza dei reati in oggetto, è necessario che la condotta dell'agente sia espressione di una politica d'impresa volta alla "svalutazione della gestione in materia di sicurezza"; il soggetto deve agire per conto dell'ente attraverso "sistematiche violazioni di norme cautelari", con conseguente ottimizzazione dei profitti ed abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici.

n. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- 1) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- 2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- 4) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa non abbia concorso nel reato – base (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di beni (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Il reato di autoriciclaggio all'art. 648 ter. 1 è stato recentemente incluso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare, concretamente, l'identificazione della provenienza delittuosa e qualora sussista un interesse o vantaggio dell'ente.

In particolare la nuova forma delittuosa riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno delle società (che sono reinvestiti/reimmessi nell'ente) dall'altro, il flusso delle provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. endogene all'ente), a cui segue un'ulteriore condotta che sia di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra utilità oggetto del reato base. E' chiara la finalità anti-evasione del nuovo reato l'indissolubile connessione dello stesso con i delitti tributari, nel caso si tratti di risorse endogene dell'ente.

Si ritiene che tutti i delitti tributari possano costituire presupposto dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; ma anche nell'ambito fiscale, si deve applicare la regola per cui alla base del reato di riciclaggio, o di impiego di proventi di provenienza illecita e di autoriciclaggio, vi è il presupposto che l'agente non abbia concorso nella commissione del reato-base, cioè dell'illecito fiscale grazie al quale i proventi si sono formati.

o. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto

- 1) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 L. 633/1941)
- 2) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 633/1941)
- 3) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L. 633/1941)

4) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L. 633/1941)

5) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L. 633/1941)

6) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 quinquies L. 633/1941)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a 500 quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno le sanzioni amministrative previste dall'art. 171 quinquies L.633/1941.

Modificazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, dal D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 118, e dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

In relazione alla commissione di questo reato si applica la sanzione fino a 400 quote.

Non è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

q. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

4) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.): associazione a delinquere ex art. 416 c.p., e associazioni di tipo mafioso anche straniere ex art. 416 bis c.p.

5) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

- 6) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- 7) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- 8) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- 9) Codice Ambientale D. Lgs. del 03/04/2006 nr. 152 (artt. 137, 103, 256, 257, 258, 259, 279)
- 10) Legge 07/02/1992 nr. 150 In materia di commercio internazionale di esemplari in via di estinzione (artt. 1, 2, 3bis e 6);
- 11) Legge 28/12/1993 nr. 549 Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente
- 12) D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenze sanzioni (artt. 8, 9).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1000 quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi;

se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche in materia. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

Il 19 maggio 2015, altresì, è stato definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B ed è stata resa così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Dette novità vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

Al maggio 2015, pertanto, risale l'ultima modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati che a va ad incidere sul quadro normativo sin'ora esistente e che vedeva concentrati i reati ambientali - concepiti come reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi, per lo più carattere, contravvenzionale - all'interno del D. Lgs.152/2006 - c.d. Codice dell'ambiente.

r . Reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- 1) Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98)
- 2) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 Dlgs 286/98)
- 3) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 1000 quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'entrata in vigore del DLgs 109/12 sono stati ampliati ulteriormente i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

s. Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 terdecies del Decreto)

- 1) Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 c.p. introdotto con l'art. 3 bis della Legge 654/75)
- 2) Legge n. 232/99 Statuto istitutivo della Corte penale internazionale:
 - accordo 1/6 Crimine di genocidio
 - accordo 1/7 Crimini contro l'umanità
 - accordo 1/8 Crimini contro l'umanità

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 800 quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604 bis c.p.p., si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Senonché il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c) - ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

t. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del Decreto)

- 1) Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/89)
- 2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/89)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'introduzione di questi reati presupposto il legislatore ha inteso rilevare la necessità di una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto.

**u. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)
Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:**

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P. 43/73)

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DP 309/90)
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1000 quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di associazione, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001) ha introdotto la definizione del reato transazionale nell'art. 3, considerando tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. Sia commesso in più di uno stato
- b. Sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro stato
- c. Sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato
- d. Sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

v. Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies del Decreto)

- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 Dlgs 74/2000)
- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis Dlgs. 74/2000)
- 3) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 Dlgs 74/2000)
- 4) Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000)
- 5) Omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000)
- 6) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 Dlgs 74/2000)
- 7) Occultamento o distruzione di scritture contabili (art.10 Dlgs 74/2000)

- 8) Indebita compensazione (art. 10-quater Dlgs 74/2000)
- 9) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 Dlgs 74/2000)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'ente risulta, poi, esposto anche all'applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, superandosi così i limiti precedenti che in caso di illecito fiscale commesso da amministratori o dirigenti di una persona giuridica consentivano il sequestro in capo all'ente del profitto del reato tributario, sub specie di risparmio d'imposta, solo se si trattava di confisca in via diretta

Con il DL 124/2019 è stata proposta l'introduzione l'art. 25 quinquiesdecies intitolato "Reati tributari".

La particolare intensità dolosa degli illeciti tributari- tutti connotati dal dolo specifico di evadere le imposte e caratterizzati da componenti di frode riserva il trattamento punitivo previsto dal citato art. 25-quinquiesdecies alle sole società che, nella piena consapevolezza degli organi gestori, scelgano deliberatamente di violare le prescrizioni tributarie e facciano perciò dell'evasione fiscale una vera e propria scelta politica, una forma illegale di finanziamento, sicché, per così dire, per evitare sanzioni ex D.Lgs. 231/2001 parrebbe sufficiente che le società omettano di adottare comportamenti e scelte che si pongano in contrasto con le violazioni fiscali di rilievo penale, prestando accortezza all'adempimento degli obblighi erariali.

z. Reati di contrabbando (Art. 25- sexiesdecies del Decreto)

- 1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 5) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

- 6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 7) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 11) Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 12) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 13) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 14) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 15) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Con l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. «direttiva PIF»), avvenuta attraverso il d.lgs. 75/2020, il catalogo dei reati presupposto si è arricchito del nuovo art. 25 sexiesdecies, rubricato «contrabbando».

La fattispecie riguarda la punizione della condotta avente ad oggetto l'introduzione di merci nel territorio dello Stato, sottraendole dolosamente al pagamento dei diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale.

A seguito dell'introduzione di questo nuovo reato presupposto, gli enti che operano sistematicamente con l'estero devono ponderare con attenzione un pronto aggiornamento del proprio Modello organizzativo, al fine di mitigare il rischio di incorrere in una delle plurime fattispecie previste dal reato di contrabbando. La mappatura delle aree e dei processi sensibili, propedeutica all'individuazione dei presidi di controllo, diviene primo elemento di aggiornamento della documentazione attinente alla responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001.

È di evidenza palmare che, attesa la specificità della fattispecie delittuosa in commento, le imprese interessate a tale adeguamento siano principalmente identificabili in quelle che operano in via esclusiva o comunque rilevante nel comparto del trasporto e/o del commercio internazionale di merci, per le quali assume un rilievo particolare la definizione dei flussi informativi tra esportatore o importatore e lo spedizioniere doganale. Quest'ultimo, infatti, è normalmente preposto allo svolgimento delle formalità doganali legate al transito delle merci nello scambio internazionale: ai fini di una corretta impostazione dei presidi di controllo, il suo profilo rileva in fase sia di selezione sia di definizione del rapporto di rappresentanza.

Poi, l'individuazione delle aree a rischio reato e quella dei responsabili di processo devono essere coerenti con la natura del reato di contrabbando: le aree interessate, infatti, sono quelle che in misura maggiore o minore interagiscono con le attività commerciali, amministrative e finanziarie di importazione ed esportazione dei prodotti; conseguentemente, i responsabili di processo individuati sono tutti i soggetti preposti alle attività, di carattere amministrativo e/o commerciale, sviluppate nelle suddette.

w. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25- septiesdecies del Decreto)

1) Furto di beni culturali (art.518-bis c.p. e art.10 (Beni culturali) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio)

2) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

3) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

6) Importazione illecita di beni culturali (art. 518- decies c.p.)

7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)

8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)

9) Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 900 quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

x. Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 – duodevices del Decreto)

1) Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)

2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Articolo 10 Beni Culturali Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice di beni culturali e del paesaggio art. 518 terdecies c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518—terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo.

I principi e le regole di comportamento 231

Le regole qui di seguito e che si richiamano sinteticamente suddivise per famiglie di reati si ispirano ai principi richiamati nel Codice Etico ed ispirano le procedure implementate in Fondazione ovvero specificamente contenute nelle istruzioni operative all'uopo create.

Esse si possono considerare dei veri e propri standard 231 ossia componenti di un ottimale sistema di controllo preventivo che in questo contesto assumono il significato di strumenti organizzativi in linea di principio idonei a svolgere un ruolo di prevenzione del rischio di accadimento dei reati.

In particolare per i reati dolosi sono ritenute idonee a ridurre tale rischio entro la soglia di ragionevole accettabilità nel senso che il reato può essere commesso solo aggirando fraudolentemente la procedura stessa.

Per quelli colposi (per esempio reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc...) sono ritenute idonee a concretizzare ed attuare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente.

In generale e via trasversale:

Controlli indipendenti

Ogni forma di controllo indipendente e cioè proveniente da ente di parte terza se sufficientemente indipendente può costituire un elemento ulteriore a garanzia di trasparenza e presidio anti reato.

Formazione e comunicazione

Sono due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento.

La comunicazione riguarda non solo il Codice Etico ma riguarda anche le Regole di comportamento e la conoscenza delle regole, delle deleghe, delle procure e delle procedure, dei flussi informativi.

La formazione se rivolta al personale interessato nelle aree a rischio reato costituisce una valida azione preventiva all'accadimento dei reati.

Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure, oltre a consentire l'efficiente gestione dell'attività istituzionale, garantisce elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati, in quanto assicura la rintracciabilità ed evidenza delle attività sensibili.

Il sistema di delega deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- la delega deve risultare da atto scritto avente data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
- il delegato ha la facoltà di sub-delegare le funzioni assegnategli previa intesa con il delegante alle stesse condizioni previste per la delega;
- la delega deve essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità;
- tutti coloro (compresi anche Dipendenti e i terzi) che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile sia i poteri del delegato sia il soggetto, organo o individuo cui il delegato riporta gerarchicamente;

- i poteri di spesa del delegato devono essere adeguati rispetto alle funzioni conferitegli.

Il Sistema di attribuzione delle procure deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, o di specifico contratto di incarico in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione; ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente di limiti di spesa;
- la procura può essere conferita sia a persone fisiche (espressamente individuate nella procura medesima) sia a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri).

Di fatto i contenuti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Fondazione all'esterno devono essere titolari della relativa delega/procura;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

Reati contro l'amministrazione pubblica di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione
- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo: chi chiede, per esempio, una consulenza non è colui che seleziona il partner e non è colui che effettua il pagamento
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (quindi l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione)
- archiviazione della documentazione di ogni procedura
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio

- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità
- trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche: adesione agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale ex Dlgs 33/2013; sistema di valutazione interno ed indipendente

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego denaro, beni o utilità, autoriciclaggio

- espressa previsione di strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici);
- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo (chi decide, per esempio, un nuovo acquisto non è colui che seleziona il fornitore e non è colui che effettua il pagamento)
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché e quindi, l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione, il pagamento e le modalità
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente e quella antiriciclaggio
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe
- è fatto divieto di elargizioni in denaro ai fornitori
- è fatto divieto fare alcun pagamento in contanti o in natura, salvo quanto previsto da procedure esistenti
- è fatto obbligo agli amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte dell'ente che hanno diretto impatto sui terzi

Reati societari, corruzione tra privati e reati tributari

- a. i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione;
- b. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Fondazione ed il sistema di controllo di gestione;

- c. le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- d. le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Fondazione;
- e. in generale, la normativa applicabile.

Devono, inoltre, essere attuate le seguenti misure:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato alla gestione amministrativa e ai reati societari;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive della fondazione devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti;
- nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello;
- flussi informativi tra le funzioni preposte al controllo della Fondazione e l'O.d.V. per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- il revisore dei conti deve avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente l'attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della Fondazione;
- Nella predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere applicate specifiche procedure aziendali che:
 - a. determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
 - b. prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - c. prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali outsourcer contabili, fiscali etc... al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella gestione del servizio e nella redazione dei documenti contabili;
 - d. utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
 - e. determinino che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati.

La gestione e la comunicazione verso l'esterno di notizie e di dati deve essere svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- la definizione di ruoli e responsabilità nella gestione e coordinamento della comunicazione e delle relazioni esterne della Fondazione;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative per il trattamento informatico dei dati secondo la normativa privacy vigente.

Per la prevenzione del Reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.p. in particolare si deve prevedere:

CICLO ATTIVO:

- Chiara segregazione di funzioni e responsabilità avendo riguardo sia ai poteri autorizzativi dei processi di vendita sia a quelli di spesa
- Netta ripartizione dei compiti e responsabilità tra le funzioni nell'organizzazione delle vendite tra chi definisce il prezzo di offerta da chi stabilisce le condizioni/tempi di pagamento e relative penali e chi infine definisce le condizioni risolutive anche transattive in caso di controversie
- Criteri predefiniti in modo chiaro, generale e trasparente per la determinazione del prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio (al fine di individuare agevolmente) qualsiasi anomalia
- Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato)

CICLO PASSIVO:

- Ripartizione dei compiti nell'ufficio acquisti: tra chi seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, chi ratifica l'acquisto, chi autorizza il pagamento e chi effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni
- Individuazione di criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di acquisto per singolo prodotto e servizio
- Acquisizione di almeno 3 preventivi
- Determinazioni di regole generali su termini e condizioni di pagamento
- Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato)
- Predisposti adeguati protocolli per acquisti di beni e servizi, affidamento di consulenza ed altre prestazioni professionali

Per la corretta gestione della liquidità e della contabilità, è vietato:

- Effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari a partene commerciali, collaboratori, fornitori o riceverle al di fuori delle prassi generalmente accettate
- Effettuare pagamenti in contanti salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza

- Riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovano adeguata giustificazione documentale ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di collaborazione e alle prassi vigenti

Effettuare pagamenti senza il rispetto delle procedure previste dal software gestionale adottato dall'azienda.

Reati di lesione e omicidio colposo

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione;
- sistema di delega e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- nomina del responsabile (RSPP)
- redazione del documento di valutazione del rischio (DVR) a tutela dell'informazione del lavoratore
- applicazione delle modalità di contenimento del rischio individuate dal DVR
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativamente alle attrezzature impianti, luoghi di lavoro, ecc;
- attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione degli RLS;
- sorveglianza sanitaria;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Reati ambientali

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione;
- sistema di delega e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti a tutela dell'informazione del lavoratore;
- nomina del responsabile igienico sanitario e del responsabile SISTRI
- redazioni di protocolli utili a gestire i rischi rilevati
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto dei protocolli e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatori di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli e relative istruzioni: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Reati informatici e reati in materia di violazione dei diritti d'autore

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione;
- misure di protezione **interne** al sistema informatico come:

- a) la prescrizione di una password personale per la connessione ad una rete e/o un sistema, la prescrizione di codici di accesso e l'esclusione a determinato personale, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati;
- b) sistemi informatici strutturati in modo da evitare il diretto ed immediato accesso a dati appartenenti a livelli diversi e più alti del sistema (seconda password)

- misure di sicurezza **esterne** di carattere organizzativo che:

- a) disciplinano le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indicano le persone abilitate all'utilizzo, come la sistemazione di un impianto all'interno di un locale munito di serrature o la predisposizione di un badge per accedere nell'area dove si trovano i computer;
- b) Attività di monitoraggio (log) degli strumenti di connessione di rete (router, firewall, ecc.) attraverso la cui analisi sarà possibile valutare e determinare chi ha effettuato una connessione verso una determinata rete e/o sistema.

- Nomina dell'amministratore di sistema (ADS)
- Nomina Data Protection Officer (DPO)
- Formazione ai dipendenti in materia
- Utilizzo di software soggetti a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali
- Rispetto degli adempimenti SIAE

- Corretti rapporti con fornitori con cui sono in essere contratti aventi ad oggetto beni o servizi coperti da diritti di terzi

Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione
- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo: chi chiede, per esempio, una consulenza non è colui che seleziona il partner e non è colui che effettua il pagamento
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (quindi l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione)
- archiviazione della documentazione di ogni procedura
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità

Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione
- controllo dei contenuti delle esternazioni o pubblicazioni in nome e per conto della Fondazione nei rapporti con gli altri all'interno e al di fuori della stessa
- formazione e sensibilizzazione del personale
- nomina di un responsabile dei contenuti del sito istituzionale e della rete intranet